



Raccolta della giurisprudenza

Cause riunite C-38/21, C-47/21 e C-232/21,

**VK
contro
BMW Bank GmbH,**

**F.F.
contro
C. Bank AG**

**CR e a.
contro
Volkswagen Bank GmbH,
e
Audi Bank**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg)

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2023

«Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Contratto di leasing relativo ad un autoveicolo senza obbligo di acquisto - Direttiva 2008/48/CE - Articolo 2, paragrafo 2, lettera d) - Nozione di contratto di leasing senza obbligo di acquisto dell'oggetto del contratto - Direttiva 2002/65/CE - Articolo 1, paragrafo 1, e articolo 2, lettera b) - Nozione di contratto di servizi finanziari - Direttiva 2011/83/UE - Articolo 2, punto 6, e articolo 3, paragrafo 1 - Nozione di contratto di servizi - Articolo 2, punto 7 - Nozione di contratto a distanza - Articolo 2, punto 8 - Nozione di contratto negoziato fuori dei locali commerciali - Articolo 16, lettera l) - Eccezione al diritto di recesso per una prestazione di servizi di noleggio di autovetture - Contratto di credito per l'acquisto di un autoveicolo - Direttiva 2008/48 - Articolo 10, paragrafo 2 - Requisiti relativi alle informazioni che devono figurare nel contratto - Presunzione di adempimento dell'obbligo di fornire informazioni in caso di utilizzo di un modello informativo previsto dalla normativa - Assenza di effetto orizzontale diretto di una direttiva - Articolo 14, paragrafo 1 - Diritto di recesso - Inizio del periodo di recesso nel caso di informazioni incomplete o inesatte - Carattere abusivo dell'esercizio del diritto di recesso - Decadenza dal diritto di recesso - Obbligo di restituzione preventiva del veicolo in caso di esercizio del diritto di recesso in relazione ad un contratto di credito collegato»

1. *Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48 – Commercializzazione a distanza dei servizi finanziari – Direttiva 2002/65 – Ambito di applicazione – Contratto di leasing relativo ad un autoveicolo senza obbligo di acquisto – Esclusione*

[Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/65, artt. 1, § 1, e 2, b), e 2008/48, art. 2, § 2, d)]

(v. punti 131-135, 137-151, 156, dispositivo 1)

2. *Tutela dei consumatori – Contratti conclusi con i consumatori – Direttiva 2011/83 – Contratto di servizi – Nozione – Contratto di leasing relativo ad un autoveicolo senza obbligo di acquisto – Inclusione*
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/83, art. 2, punto 6, e 3, § 1)

(v. punti 153-156, dispositivo 1)

3. *Tutela dei consumatori – Contratti conclusi con i consumatori – Direttiva 2011/83 – Contratto a distanza – Nozione – Contratto di leasing relativo ad un autoveicolo senza obbligo di acquisto – Contratto concluso mediante comunicazione a distanza – Fase di negoziazione del contratto alla presenza fisica e simultanea del consumatore e di un intermediario del professionista – Osservanza, da parte del professionista, del suo obbligo di informare – Esclusione*
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/83, art. 2, punto 7)

(v. punti 164-167, 170-173, dispositivo 2)

4. *Tutela dei consumatori – Contratti conclusi con i consumatori – Direttiva 2011/83 – Contratto negoziato fuori dei locali commerciali – Nozione – Contratto di leasing relativo ad un autoveicolo senza obbligo di acquisto – Contratto concluso mediante comunicazione a distanza – Presenza fisica del consumatore nei locali commerciali di un intermediario del professionista che opera in un settore di attività diverso da quest'ultimo – Esclusione – Presupposti*
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/83, art. 2, punto 8, a)]

(v. punti 177-183, dispositivo 3)

5. *Tutela dei consumatori – Contratti conclusi con i consumatori – Direttiva 2011/83 – Diritto di recesso – Eccezioni – Prestazione di servizi di noleggio di autovetture corredati di una data o di un periodo di esecuzione specifici – Contratto di leasing relativo ad un autoveicolo senza obbligo di acquisto – Oggetto principale – Utilizzo del veicolo da parte del consumatore per un determinato periodo di esecuzione dietro pagamento regolare di somme di denaro – Inclusione*
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/83, art. 16, l)]

(v. punti 190-202, dispositivo 4)

6. *Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48 – Requisiti riguardanti le informazioni da menzionare nel contratto – Diritto di recesso – Normativa nazionale che stabilisce una presunzione legale di adempimento dell'obbligo di fornire informazioni relative a tale diritto in caso di utilizzo di un modello informativo*

previsto dalla normativa – Inammissibilità – Obbligo del giudice nazionale cui venga sottoposta una controversia intercorrente esclusivamente tra privati di disapplicare, sulla sola base del diritto dell’Unione, una normativa siffatta – Assenza – Diritto dei singoli di chiedere il risarcimento del danno risultante dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/48, art. 10, § 2, p)]

(v. punti 217, 219, 220, 224-230, dispositivo 5)

7. *Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48 – Requisiti riguardanti le informazioni da menzionare nel contratto – Diritto di recesso – Obbligo di indicare l’importo giornaliero degli interessi che il consumatore deve pagare in caso di esercizio di tale diritto – Portata*
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/48, art. 10, § 2, p) e 14, § 3, b)]

(v. punti 233-240, dispositivo 6)

8. *Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48 – Requisiti riguardanti le informazioni da menzionare nel contratto – Obbligo di indicare formalmente le informazioni essenziali relative a tutti i meccanismi extragiudiziali di reclamo e di ricorso a disposizione del consumatore – Portata*
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/48, art. 10, § 2, t)]

(v. punti 243-246, dispositivo 7)

9. *Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48 – Requisiti riguardanti le informazioni da menzionare nel contratto – Indennizzo dovuto in caso di rimborso anticipato – Obbligo di indicare, in modo concreto e facilmente comprensibile per un consumatore medio, la modalità di calcolo di tale indennizzo – Portata*
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/48, art. 10, § 2, r)]

(v. punti 250-256, dispositivo 8)

10. *Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48 – Requisiti riguardanti le informazioni da menzionare nel contratto – Informazioni incomplete o errate ricevute dal consumatore – Condizioni per l’avvio del periodo di recesso – Carattere incompleto o errato delle informazioni non idoneo ad indurre in errore il consumatore in merito alla portata dei suoi diritti e obblighi*
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/48, artt. 10, § 2, e 14, § 1, comma 2, b)]

(v. punti 263-267, dispositivo 9)

11. *Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48 – Requisiti riguardanti le informazioni da menzionare nel contratto – Tasso d’interesse di mora – Indicazione di tale tasso sotto forma di percentuale concreta e del suo meccanismo*

di modifica – Indicazione del tasso di riferimento e della frequenza della sua modifica per il tasso variabile di interesse di mora variabile – Portata
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/48, art. 10, § 2, l)]

(v. punti 269-272, dispositivo 10)

12. *Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48 – Diritto di recesso – Estinzione di tale diritto in caso di esecuzione integrale di un contratto di credito*
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/48, art. 14, § 1)

(v. punti 275-279, 292, dispositivo 11)

13. *Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48 – Requisiti riguardanti le informazioni da menzionare nel contratto – Informazioni incomplete o errate ricevute dal consumatore – Informazioni che hanno indotto in errore il consumatore sulla portata dei suoi diritti e obblighi – Condizioni per l'avvio del periodo di recesso – Assenza di carattere abusivo dell'esercizio del diritto di recesso*
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/48, artt. 10, § 2, e 14, § 1)

(v. punti 280-284, 289-293, dispositivo 11)

14. *Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48 – Requisiti riguardanti le informazioni da menzionare nel contratto – Informazioni incomplete o errate ricevute dal consumatore – Informazioni che hanno indotto in errore il consumatore sulla portata dei suoi diritti e obblighi – Condizioni per l'avvio del periodo di recesso – Diritto di recesso esercitato dal consumatore – Possibilità per il creditore di eccepire la decadenza da tale diritto – Assenza – Presupposti*
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/48, artt. 10, § 2, e 14, § 1)

(v. punti 297-300, dispositivo 12)

15. *Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48 – Diritto di recesso – Conseguenze del recesso da un contratto di credito collegato sul contratto di fornitura di beni. – Normativa nazionale che prevede l'obbligo per il consumatore di restituire il bene finanziato dal credito o di intimare al creditore di recuperare tale bene – Possibilità per il creditore di non rimborsare, al momento della restituzione del bene, le rate mensili già versate dal consumatore – Inammissibilità*
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/48, art. 3, n), e 14, § 1]

(v. punti 303-308, dispositivo 13)

Sintesi

Le tre cause riunite rientrano nell'ambito di diverse controversie tra consumatori e istituti finanziari collegati a concessionari di automobili, in merito alla validità dell'esercizio del loro diritto di recesso riguardante, rispettivamente, un contratto di leasing relativo a un autoveicolo senza obbligo di acquisto (causa C-38/21) e diversi contratti di credito destinati a finanziare l'acquisto di autoveicoli usati (cause C-47/21 e C-232/21).

Nella causa C-38/21, VK si è recato nei locali di un concessionario della marca automobilistica BMW, dove un suo dipendente, intervenendo in qualità di intermediario del credito per la BMW Bank GmbH, gli ha proposto un autoveicolo in leasing e ha presentato i diversi elementi di tale tipo di contratto, quali la durata e le rate mensili. Nel novembre 2018 VK, mediante un mezzo di comunicazione a distanza, ha concluso un contratto di leasing con la BMW Bank riguardante un autoveicolo destinato ad un uso privato. In forza di tale contratto, concluso per 24 mesi e basato sulla concessione da parte della BMW Bank di un prestito, VK non era tenuta ad acquistare il veicolo al termine del periodo contrattuale. Il 25 giugno 2019 VK ha dichiarato di voler recedere dal contratto di leasing. VK riteneva infatti che il periodo di recesso di quattordici giorni previsto dal diritto nazionale non avesse ancora iniziato a decorrere, a causa dell'insufficienza e dell'illeggibilità delle informazioni che dovevano essergli fornite in forza di detto diritto.

Nelle cause C-47/21 e C-232/21 diversi consumatori hanno concluso contratti di mutuo destinati all'acquisto di veicoli da turismo usati per uso privato. In occasione della preparazione e della stipula di tali contratti, i concessionari di automobili presso i quali sono stati acquistati i veicoli hanno agito in qualità di intermediari della C. Bank AG (causa C-47/21) nonché della Volkswagen Bank GmbH e della Audi Bank (causa C-232/21). Successivamente, tali consumatori hanno receduto dai contratti di mutuo conclusi, chiedendo essenzialmente il rimborso delle rate mensili versate fino alla data di recesso. A loro avviso, il periodo di recesso di quattordici giorni previsto dal diritto nazionale non era ancora iniziato, dato che le informazioni relative al diritto di recesso nonché le altre informazioni obbligatorie non erano state loro debitamente trasmesse.

Nella sua sentenza, pronunciata dalla Grande Sezione, la Corte precisa, nel contesto di un contratto di leasing di un autoveicolo senza obbligo di acquisto per il consumatore, l'ambito di applicazione delle direttive 2002/65¹, 2008/48² e 2011/83³ in materia di tutela dei consumatori nonché la portata delle nozioni di «contratto di servizi», «contratto a distanza» e «contratto negoziato fuori dei locali commerciali», ai sensi di quest'ultima direttiva. Inoltre, essa si pronuncia, nel contesto di contratti di credito, su vari aspetti dell'obbligo incombente ai creditori, in forza della direttiva 2008/48, di fornire ai consumatori informazioni vertenti, in particolare, sul diritto di recesso nonché sulle conseguenze della comunicazione di informazioni errate o incomplete in merito all'esercizio di tale diritto. Peraltro, la Corte tratta, sempre in tale contesto e in forza della medesima direttiva, la questione dell'esercizio abusivo da parte del consumatore del diritto di recesso e quella della decadenza da questo stesso diritto.

¹ Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio, 97/7/CE e 98/27/CE (GU 2002, L 271, pag. 16).

² Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66).

³ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo che presenta interesse per il SEE (GU 2011, L 304, pag. 64).

Giudizio della Corte

In primo luogo, la Corte esamina la natura di un contratto di leasing relativo ad un autoveicolo senza obbligo di acquisto per il consumatore, alla luce delle direttive 2002/65, 2008/48 e 2011/83.

Per quanto riguarda, sotto un primo profilo, la direttiva 2011/83, la Corte dichiara che un contratto di leasing relativo a un autoveicolo, caratterizzato dal fatto che né tale contratto né un contratto separato prevedono che il consumatore sia tenuto ad acquistare il veicolo alla scadenza del contratto, rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva in quanto «contratto di servizi», ai sensi dell'articolo 2, punto 6, della stessa⁴. Infatti, tale nozione è definita in senso ampio e deve essere intesa nel senso che include tutti i contratti che non rientrano nella nozione di «contratto di vendita», prevista dalla medesima direttiva⁵. Nel caso di specie, un contratto di leasing con il quale un professionista si impegna a mettere un veicolo a disposizione di un consumatore in cambio di pagamenti rateali senza obbligo di acquisto di tale veicolo alla fine del periodo di leasing non rientra in quest'ultima nozione, dato che non prevede il trasferimento della proprietà del veicolo al consumatore. Un siffatto contratto di leasing non rientra neppure nell'elenco dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2011/83⁶.

Sotto un secondo profilo, la Corte ritiene che un siffatto contratto non rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48. Infatti, sebbene un siffatto contratto rientri nella nozione di «leasing» prevista da tale direttiva⁷, esso è tuttavia espressamente escluso dall'ambito di applicazione della stessa in quanto non è corredato da alcun obbligo, per il consumatore, di acquistare l'oggetto del contratto al termine di quest'ultimo.

Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda la direttiva 2002/65, la Corte considera altresì che un contratto di leasing relativo a un autoveicolo, caratterizzato, in particolare, dal fatto che né tale contratto né un contratto separato prevedono che il consumatore sia obbligato ad acquistare il veicolo alla scadenza del contratto, non rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva. Infatti, la Corte ricorda che, per rientrare nell'ambito di applicazione di quest'ultima, un contratto deve avere ad oggetto la prestazione di un «servizio finanziario»⁸, quale un servizio relativo al credito. Orbene, se è vero che un contratto di leasing di un autoveicolo senza obbligo di acquisto contiene tanto un elemento creditizio quanto un elemento attinente alla locazione, la Corte rileva che un siffatto contratto non si distingue, essenzialmente, da un contratto di locazione di un veicolo di lunga durata. Poiché l'oggetto principale di questo tipo di contratto è quindi la locazione del veicolo, esso non può essere qualificato come contratto di servizio finanziario di natura creditizia

⁴ Ai sensi dell'articolo 2, punto 6, della direttiva 2011/83, la nozione di «contratto di servizi» corrisponde a «qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo».

⁵ Conformemente all'articolo 2, punto 5, della direttiva 2011/83, il «contratto di vendita» è definito come «qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi».

⁶ Come previsto all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2011/83.

⁷ Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2008/48.

⁸ Ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/65, «qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento» rientra nella nozione di «servizio finanziario».

In secondo luogo, nel contesto dell'interpretazione della direttiva 2011/83 in relazione ad un contratto di leasing concernente un autoveicolo senza obbligo di acquisto per il consumatore, la Corte si occupa, anzitutto, delle nozioni di «contratto a distanza»⁹ e di «contratto negoziato fuori dei locali commerciali»¹⁰.

In tal senso, la Corte precisa, da un lato, che un contratto di servizi concluso tra un consumatore e un professionista, mediante un mezzo di comunicazione a distanza, non può essere qualificato come «contratto a distanza», qualora la fase di negoziazione che ha preceduto tale conclusione si sia svolta nella presenza fisica e simultanea del consumatore e di un intermediario che agisce in nome o per conto del professionista, il quale abbia fornito al consumatore tutte le informazioni previste dalla direttiva 2011/83¹¹, consentendo a quest'ultimo di porgli domande sul contratto previsto o sull'offerta proposta, al fine di dissipare qualsiasi incertezza circa la portata del suo eventuale impegno contrattuale con il professionista.

Dall'altro lato, la Corte considera che un contratto di servizi concluso tra un consumatore e un professionista non può essere qualificato come «contratto negoziato fuori dei locali commerciali» qualora, nel corso della fase propedeutica alla conclusione del contratto mediante l'uso di un mezzo di comunicazione a distanza, il consumatore si sia recato nei locali commerciali di un intermediario il quale agisce in nome o per conto del professionista ai fini della negoziazione di tale contratto, ma opera in un settore di attività diverso da quest'ultimo, a condizione che siano soddisfatte due condizioni. Occorre: 1) che il consumatore, in quanto consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, potesse aspettarsi, recandosi nei locali commerciali dell'intermediario, di essere oggetto di una sollecitazione commerciale da parte di quest'ultimo ai fini della negoziazione e della conclusione di un contratto di servizi con il professionista e 2) che egli abbia potuto facilmente comprendere che tale intermediario agiva in nome o per conto di detto professionista.

Successivamente, esaminando le eccezioni previste all'articolo 16 della direttiva 2011/83 in forza delle quali al consumatore non spetta il diritto di recesso in talune fattispecie, la Corte considera che un contratto di leasing relativo a un autoveicolo concluso tra un professionista e un consumatore e qualificato come contratto di servizi a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali ai sensi di detta direttiva, rientra nell'eccezione relativa ai servizi di noleggio di autovetture corredati di una data o di un periodo di esecuzione specifici¹² qualora l'oggetto principale di tale contratto consista nel consentire al consumatore di utilizzare un veicolo per la durata specifica prevista da detto contratto, dietro pagamento regolare di somme di denaro. A tal riguardo, la Corte precisa, da un lato, che il termine «specifico» cui si riferisce tale eccezione può coprire anche contratti di noleggio di lunga durata, come il contratto di leasing di 24 mesi del procedimento principale, purché questa durata sia specificata in modo sufficientemente preciso nel contratto. Dall'altro lato, la Corte sottolinea che, nell'ambito di un contratto di leasing avente ad oggetto un veicolo specificamente acquistato su richiesta del consumatore per soddisfare le specifiche di quest'ultimo, il professionista, nel caso in cui fosse riconosciuto al consumatore un

⁹ Ai sensi dell'articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83, per contratto a distanza si intende «qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso».

¹⁰ Ai sensi dell'articolo 2, punto 8, della direttiva 2011/83, rientra in tale nozione «qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore (...) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista».

¹¹ Più in particolare, all'articolo 6 della direttiva 2011/83.

¹² L'articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83 riguarda l'eccezione relativa alla «fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici».

diritto di recesso, potrebbe incontrare difficoltà a riassegnare il veicolo. Infatti, in particolare a causa di tali specifiche, il professionista potrebbe non riuscire, entro un termine ragionevole successivo all'esercizio del diritto di recesso, a destinare il veicolo ad un altro uso equivalente per il periodo corrispondente alla durata del leasing originariamente prevista senza subire un danno economico rilevante.

In terzo luogo, nel contesto dell'interpretazione della direttiva 2008/48, la Corte constata, anzitutto, che i contratti di credito destinati all'acquisto di veicoli da turismo usati destinati ad uso privato, oggetto delle cause C-47/21 e C-232/21, rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48 in quanto contratti di credito¹³.

La Corte precisa poi la portata dell'obbligo del professionista relativo alle informazioni da fornire nei contratti di credito rientranti nell'ambito di applicazione di tale direttiva¹⁴ e, in particolare, del suo obbligo di informazione in merito al diritto di recesso¹⁵. La Corte dichiara così che tale obbligo osta a una normativa nazionale che stabilisce una presunzione di legge secondo cui il professionista rispetta il suo obbligo di informare il consumatore del suo diritto di recesso qualora tale professionista, in un contratto, rinvii a disposizioni nazionali che a loro volta rinviano a un modello informativo previsto dalla normativa, avvalendosi al contempo di clausole contenute in tale modello non conformi alle prescrizioni della direttiva 2004/48¹⁶. Se un giudice nazionale investito di una controversia intercorrente esclusivamente tra privati non può interpretare una tale normativa nazionale in modo conforme a detta direttiva, esso non è tenuto, sulla sola base del diritto dell'Unione, a disapplicare tale normativa, ferma restando tuttavia la possibilità, per tale giudice, di disapplicarla sulla base del suo diritto interno e, in mancanza, ferma restando la possibilità, per la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell'Unione, di chiedere il risarcimento del danno che ne è risultato a suo carico.

Infine, la Corte si pronuncia su diversi aspetti connessi al diritto di recesso, quale previsto dalla direttiva 2008/48¹⁷.

In primo luogo, essa precisa il dies a quo del termine di recesso. A tal riguardo, qualora le informazioni fornite dal creditore al consumatore ai sensi di tale direttiva¹⁸ si rivelino incomplete o errate, il periodo di quattordici giorni previsto dalla direttiva 2004/48 inizia a decorrere solo se il carattere incompleto o errato di tali informazioni non sia idoneo ad influire sulla capacità del consumatore di valutare la portata dei suoi diritti e obblighi ai sensi di tale direttiva né sulla sua decisione di stipulare il contratto, e a privarlo, se del caso, della possibilità di esercitare i suoi diritti, in sostanza, alle stesse condizioni che sarebbero esistite se tali informazioni fossero state fornite in modo completo ed esatto. In effetti, il fatto di fornire un'informazione incompleta o errata può essere equiparato alla mancanza di qualsiasi informazione solo alla condizione che il consumatore, per questo motivo, sia indotto in errore circa i suoi diritti ed obblighi, e che, pertanto, sia indotto a concludere un contratto che eventualmente non avrebbe stipulato se avesse disposto di tutte le informazioni complete e materialmente esatte.

¹³ Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/48.

¹⁴ Come previste all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48.

¹⁵ L'articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48 prevede l'obbligo di indicare nei contratti di credito l'esistenza o l'assenza del diritto di recesso, il periodo durante il quale esso può essere esercitato e le altre condizioni per il suo esercizio.

¹⁶ Articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48.

¹⁷ Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto di credito senza dare alcuna motivazione.

¹⁸ Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera della direttiva 2008/48.

In secondo luogo, la Corte analizza l'incidenza dell'esecuzione integrale di un contratto di credito sul mantenimento del diritto di recesso. Essa considera che l'esecuzione integrale di un siffatto contratto comporti l'estinzione di tale diritto. In effetti, poiché l'esecuzione di un contratto costituisce il meccanismo naturale di estinzione delle obbligazioni contrattuali, un consumatore non può più avvalersi del diritto di recesso una volta che il contratto di credito sia stato interamente eseguito dalle parti e che gli obblighi reciproci derivanti da tale contratto siano, per tale motivo, cessati.

In terzo luogo, per quanto riguarda la questione dell'esercizio da parte del consumatore del suo diritto di recesso, la Corte dichiara che il creditore non può validamente eccepire che il consumatore, a causa del comportamento di quest'ultimo tra la stipula del contratto e l'esercizio del diritto di recesso, abbia esercitato questo diritto in modo abusivo qualora, a causa di un'informazione incompleta o errata nel contratto di credito, in violazione della direttiva 2008/48, il periodo di recesso non sia iniziato per il fatto che tale carattere ha influito sulla capacità del consumatore di valutare la portata dei suoi diritti e obblighi ai sensi di tale direttiva e sulla sua decisione di stipulare il contratto.

In quarto luogo, pronunciandosi sulla decadenza dal diritto di recesso, la Corte rileva che la direttiva 2008/48 osta a che il creditore, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso conformemente alle condizioni previste da tale direttiva¹⁹, possa eccepire la decadenza da tale diritto quando almeno una delle indicazioni obbligatorie di cui a detta direttiva²⁰ non figurava nel contratto di credito o vi figurava in modo incompleto o errato e non è stata debitamente comunicata successivamente e, per tale motivo, il periodo di recesso non è iniziato. Infatti, la direttiva 2008/48 non prevede alcuna limitazione temporale all'esercizio, da parte del consumatore, del suo diritto di recesso nel caso appena richiamato. Pertanto, la normativa nazionale non può imporre una siffatta limitazione.

In quinto luogo, la Corte esamina gli effetti del diritto di recesso. Essa rileva quindi che tale diritto, in combinazione con il principio di effettività, osta a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora il consumatore receda da un contratto di credito collegato²¹, egli deve restituire al creditore il bene finanziato dal credito o aver intimato a costui di recuperare tale bene senza che il creditore sia tenuto, nello stesso momento, a rimborsare le rate mensili del credito già versate dal consumatore. Infatti, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, norme procedurali nazionali che impongano al mutuatario che recede di restituire al creditore il bene finanziato dal credito o di aver intimato a costui di recuperare tale bene senza che il creditore sia tenuto ad un obbligo di rimborso simultaneo delle rate mensili del credito già versate sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di recesso.

¹⁹ Come previste all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2008/48.

²⁰ Come previste all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48.

²¹ Ai sensi dell'articolo paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2008/48.